



**ASSOCIAZIONALE NAZIONALE
GRANATIERI DI SARDEGNA**

**REGOLAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DELLA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA**

Edizione 2020

Art. 1

Costituzione

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA (ANGS), in conformità a quanto stabilito nel suo Statuto e in accordo con le disposizioni di Legge, ha costituito al suo interno un'Organizzazione di Protezione Civile (P.C.). Tale Organizzazione sarà iscritta nell'Elenco Nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

Scopi

L'Organizzazione di P.C. ANGS, ha il compiti di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2), punto 6) dello Statuto che recita:

“promuovere la partecipazione degli associati ad attività di volontariato di Protezione Civile e di soccorso sia a livello nazionale sia locale”

Articolo 3

Organizzazione generale

L'Organizzazione di P.C. dell'ANGS, composta esclusivamente da Volontari, è destinata ad assolvere i compiti operativi assegnati dagli Organismi istituzionali della P.C..

Essa si articola in sei unità macro territoriali denominate Aree nelle quali operano, ove presenti, le Sezioni dei Centri Regionali ANGS:

- a) Area Nord Ovest comprendente: Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria;
- b) Area Nord Est comprendente: Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;
- c) Area Centro comprendente: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise;
- d) Area Sud comprendente : Basilicata, Campania, Puglia, Calabria;
- e) Area Sicilia;
- f) Area Sardegna.

In ogni area le Sezioni, ai fini della Prociv, possono dividersi in un numero variabile di Squadre che, a loro volta, possono dividersi in un numero variabile di Nuclei.

Articolo 4

Aggiornamenti

La Sede Nazionale provvede, con il supporto delle varie Aree, ad aggiornare costantemente i dati relativi al personale, ai mezzi ed ai materiali a disposizione della propria Organizzazione, dati, che possono essere, in caso di necessità, comunicati al Dipartimento di P.C..

Le Aree, tramite i Coordinatori di Area ed i referenti regionali, provvedono all'iscrizione delle loro Unità Sezionali nel Registro del Volontariato tenuto dalla Regione di appartenenza ai sensi ed in ottemperanza di quanto disposto dalla legge n.266/91 e nell'Albo regionale del



Handwritten signature in blue ink, written vertically along the right margin of the page.

Volontariato di P.C. ai sensi ed in ottemperanza di quanto disposto dalla legge n. 225/92, del decreto legislativo 112 del 31/03/98 e ss.mm.ee.ii e dalle relative leggi regionali.

Articolo 5

Associati

Possono far parte dell'Organizzazione di P.C. ANGS, i Soci ANGS (art.3 dello Statuto) che abbiano fatto apposita domanda per essere ammessi e che abbiano accettato il presente Regolamento.

Articolo 6

Requisiti

Ulteriori requisiti richiesti per entrare a far parte della Organizzazione di P.C. ANGS sono i seguenti:

- idoneità fisica così come prevista dalla legislazione vigente;
- età compresa tra i 18 e gli 80 anni compiuti
- disponibilità ad essere impiegati anche al di fuori della propria Regione di residenza e, se richiesto dal Dipartimento di P.C., fuori del territorio nazionale;
- capacità professionali tali da garantire un proficuo impiego;

Articolo 7

Doveri

Alla luce di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 266/91, il Volontario deve prestare la sua opera in modo disciplinato, rispettoso della gerarchia associativa, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, evitando ogni forma di protagonismo personale, specie con le insegne e nel nome dell'ANGS, che devono essere indossate solo nei casi previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle normative vigenti in ambito associativo .

I Volontari, per operare, devono essere dotati di uniforme, di distintivi autorizzati dal Dipartimento di P.C., dalle Regioni e dalla ANGS ed essere in possesso di documento personale di identificazione, rilasciato dalla presidenza ANGS.

Articolo 8

Rimborsi

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.



Manfredi / p...

Al Volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte (art. 2 della legge n. 266/91).

Ai datori di lavoro compete il rimborso degli oneri derivanti dall'impiego dei Volontari preventivamente autorizzati, in attività di emergenza e di formazione, nonché nelle esercitazioni autorizzate dal Dipartimento e dagli Enti locali, ciascuno per la propria parte di competenza (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 1994, n. 01768 U.L.).

Oneri che, il soggetto che ha attivato i volontari, rimborserà allo stesso datore di lavoro

Articolo 9

Compiti ed impiego

L'Organizzazione di P.C. ANGS può essere impiegata per:

1. interventi di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino della normalità, a seguito di calamità naturali, o calamità derivanti dall'attività umana;
2. addestramento individuale o collettivo;
3. partecipazione a dimostrazioni o manifestazioni di P.C.;

L'intervento in operazioni di P.C. di qualsiasi livello è regolato dalle leggi vigenti e non può costituire oggetto di iniziative autonome né dell'Organizzazione di P.C. ANGS, né di singole Aree, Unità o Squadre.

L'addestramento ha lo scopo di far conseguire ai singoli Volontari delle Aree, Unità e Squadre in cui sono inquadrati i sincronismi ed automatismi indispensabili per un proficuo impiego. Esso si sviluppa attraverso la partecipazione a:

- a. corsi individuali e/o di gruppo, seminari, conferenze;
- b. esercitazioni programmate dall'Organizzazione di P.C. ANGS e/o dalle Aree e/o dalle Unità sezionali;
- c. esercitazioni programmate dal Dipartimento e/o dalle Regioni e/o dalle Province o da altro Ente pubblico riconosciuto
- d. esercitazioni programmate dai singoli Comuni e/o da altre Organizzazioni di P.C..

La partecipazione a dimostrazioni e manifestazioni ha lo scopo di:

- farsi conoscere dalle varie Comunità e dai cittadini e fare opportuna opera di proselitismo;
- dare prova di capacità operativa e professionalità.



Volontari

Articolo 10

Materiali e mezzi

Tutti i mezzi dell'Organizzazione di P.C. dell'ANGS, delle Aree territoriali, delle Sezioni, delle Squadre e Nuclei, saranno intestati all'Organizzazione P.C. ANGS – Piazza Santa Croce in Gerusalemme 7- 00185 Roma, e custoditi, assieme a materiali ed attrezzature nei magazzini e depositi delle Aree territoriali e Sezioni.

Mezzi, attrezzature e materiali devono essere usati solo ed esclusivamente ai fini di P.C.

La presidenza nazionale ANGS farà richiesta all'Agenzia delle Entrate per l'emissione del Codice Fiscale relativo all'Organizzazione di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna - P.C. ANGS -.

Articolo 11

Struttura organizzativa

La struttura della P.C. ANGS prevede la suddivisione in 6 Aree territoriali, come riportato nel succitato art. 3, ed è gerarchicamente organizzata come segue:

- Presidente nazionale dell' ANGS;
- Consiglio Direttivo nazionale (CDN) della P.C. ANGS, con il compito di definire la politica associativa nel campo della P.C. composto: dal Presidente ANGS, dal Segretario nazionale ANGS e dai Responsabili di Area Territoriale; questi ultimi eletti dai Volontari P.C. ANGS.
- I responsabili delle Aree territoriali nominano i loro Vice.
- Commissione nazionale di P.C., organo tecnico di attuazione e verifica della politica associativa in tema di P.C., composta da:
 - . Presidente della Commissione di P.C.: il Consigliere Nazionale addetto alle attività sociali e alla Protezione Civile – Art. 23 dello Statuto Ed. 2016);
 - . n. 3 Consiglieri nazionali (nominati dal CDN);
 - . n. 1 Revisore dei conti, nominato dal CDN;
 - . Coordinatore nazionale della Protezione Civile;
 - . Segretario Nazionale della Protezione Civile ANGS;
 - . Referente ANGS presso il Dipartimento Protezione Civile: il Consigliere Nazionale addetto alle attività sociali e alla Protezione Civile – Art. 23 dello Statuto o suo rappresentante;
 - . Coordinatore del Centro Coordinamento Interventi Operativi (CCIO);
 - . n. 6 Vice Coordinatori di Interventi Operativi da affiancare dal Coordinatore del CCIO, nominati da ciascun responsabile di Area territoriale



Volontari Granatieri

- Coordinatore COSN (Centro Operativo Sede Nazionale), nominato dai responsabili delle Aree Territoriali)

In emergenza ed al solo scopo di ottemperare nel più breve tempo possibile all'ordine di precettazione diramato dalle Autorità istituzionali, la catena di comando sarà costituita dai seguenti componenti tecnici:

- Coordinatore nazionale
- Segretario Nazionale P.C.
- Referente ANGS presso il Dipartimento della Protezione Civile
- Coordinatore Centro Coordinamento Interventi Operativi (CCIO)
- Coordinatore COSN
- Coordinatori di Aree territoriali

Articolo 12

Attribuzione delle cariche

Tutte le cariche delle strutture di comando sono elettive, restano in carica tre anni e possono essere rielette.

- Il Coordinatore nazionale è eletto dai Responsabili di Area e la sua carica deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale dell'ANGS. Rimane in carica quattro anni, può essere rieletto;
- Il Coordinatore del Centro di Coordinamento Interventi Operativi (CCIO) è eletto dai Responsabili d'Area. La carica è ratificata dal Consiglio Nazionale dell'ANGS. Rimane in carica quattro anni, può essere rieletto ;
- Il Segretario Nazionale della P.C. ANGS è eletto dai responsabili delle Aree Territoriali e la nomina è ratificata dal Coordinatore nazionale. Rimane in carica quattro anni e può essere rieletto;
- Il Referente ANGS presso il DPC è il Consigliere Nazionale addetto alle attività sociali e alla Protezione Civile – art. 23 dello Statuto o suo delegato;
- I Coordinatori Regionali sono eletti dai Coordinatori Sezionali. Restano in carica quattro anni e possono essere rieletti
- I Coordinatori Sezionali di P.C. sono eletti dai soci delle Sezioni territoriali. Restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Essi eleggono i Coordinatori regionali.
- I Capi squadra sono nominati dal Presidente di Sezione, su indicazione del Coordinatore sezionale, sentito il parere dei componenti della Squadra interessata. Il loro mandato non ha un limite temporale.



Procedura

Articolo 13

Compiti dei componenti tecnici della struttura di comando

- Il Coordinatore nazionale mantiene contatti diretti con il Dipartimento della P.C. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche tramite un suo delegato e rappresenta il Presidente Nazionale nella Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione Civile. Egli coordina tutte le attività di P.C. all'interno ed all'esterno dell'ANGS, supportando tecnicamente il Presidente nazionale, il CDN ed il Presidente della Commissione di P.C..
- Il coordinatore del CCIO indirizza, coordina e controlla tutte le attività svolte dal CCIO.
- I Coordinatori di Regionali svolgono attività di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti delle Unità sezionali delle rispettive Regioni.; tengono inoltre i rapporti, in collaborazione con i referenti regionali in tema di P.C., fra l'ANGS e le Regioni amministrative comprese nelle Aree Territoriali;
- I Coordinatori sezionali di P.C. hanno il compito di organizzare, addestrare, standardizzare e guidare nelle emergenze le Squadre sezionali, seguendo le direttive del loro Presidente e del Consiglio direttivo sezionale (CDS) ed ottemperando alle disposizioni del Presidente nazionale e del CDN ricevute attraverso il Coordinatore nazionale.
- I Capi squadra sono responsabili dell'organizzazione, addestramento e del corretto impiego dell'equipaggiamento della Squadra loro affidata, nonché della sua guida nelle emergenze

Articolo 14

Il Centro Coordinamento Interventi Operativi (CCIO)

Il Centro Coordinamento Interventi Operativi (CCIO) è la struttura dell'Organizzazione Nazionale di Protezione Civile ANGS incaricata di verificare le attività operative ed addestrative e dirigere le emergenze.

La struttura è diretta dal Coordinatore CCIO che cura la standardizzazione delle procedure e attua le disposizioni del Presidente Nazionale e del CDN ricevute attraverso il Coordinatore Nazionale attinenti:

- l'impiego in emergenza della Colonna Mobile Nazionale dell'ANGS e delle Unità di Protezione Civile sezionali.
- il supporto, la verifica dell'organizzazione e la condotta delle esercitazioni
- il CCIO in emergenza e nelle esercitazioni rappresenta a tutti gli effetti la Sede Nazionale sul territorio dove avvengono le operazioni. Sarà quindi l'unico delegato al collegamento con la Sede Nazionale, affinché la stessa possa assumere tutte le opportune decisioni che si riferiscono alle diverse attività svolte sul campo.



noneri. gran

Del CCIO, struttura operativa a supporto del Coordinatore Nazionale, fanno parte, in qualità di membri di diritto, Il Coordinatore Nazionale, il Segretario Nazionale PC ANGS, il Coordinatore CCIO, i Coordinatori Regionali, i Coordinatori di specialità.

Nelle fasi operative il Coordinatore CCIO si avvarrà inoltre della collaborazione di volontari della Protezione Civile ANGS scelti di volta in volta in base alla tipologia e alla località dell'intervento.

Articolo 15

Squadre specialistiche

La P.C. ANGS può agire in completa autonomia all'interno dell'Organizzazione nazionale di P.C., essendo in grado non solo di svolgere qualsiasi tipo di missione, ma godendo anche di una completa autosufficienza logistica; può svolgere, inoltre, delle attività ad alta specializzazione.

Saranno, all'uopo create apposite Squadre specialistiche.

Per razionalizzare e standardizzare la preparazione, l'equipaggiamento e l'impiego di queste Squadre all'interno della loro specializzazione, saranno create le seguenti Sottocommissioni:

- la Sottocommissione sanitaria, con la componente veterinaria;
- la Sottocommissione trasmissioni;(TRX)
- la Sottocommissione informatica;
- la Sottocommissione antincendi boschivi (AIB);
- la Sottocommissione unità cinofile di soccorso (UCS);
- la Sottocommissione attività subacquee

Articolo 16

Precettazioni

La precettazione può essere disposta:

- dal Dipartimento di P.C., nei confronti dell'intera, o di parte, dell'Organizzazione di P.C. ANGS;
- dalle Regioni, nei confronti delle Sezioni iscritte nei rispettivi Albi regionali del volontariato di P.C.
- dalle Province, di concerto con le Prefetture, nel caso di calamità che insistano sul territorio di più Comuni o dell'intera Provincia;
- dai Comuni, nei confronti delle Squadre convenzionate, per le calamità avvenute nel territorio Comunale



Articolo 17

Assicurazioni

Le Organizzazioni di Volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (vedasi art.4 della legge n. 266/91).

Per quanto sopra si precisa che l'Organizzazione di P.C. ANGS provvederà ad assicurare con polizza unica tutti i volontari delle Aree territoriali per gli infortuni e per la responsabilità civile a garanzia dei danni dei volontari impiegati nelle emergenze, sia in Italia sia all'estero, durante le attività che il Dipartimento ha riconosciuto.

Queste coperture assicurative possono essere integrate da altre eventualmente stipulate dalle singole Unità sezionali, o dalle Squadre; in questi casi, i sottoscrittori delle polizze integrative dovranno fare includere una clausola che permetta la liquidazione del danno cumulabile con quello derivante da altro contratto assicurativo.

Assicurazioni nominative saranno stipulate dall' P.C. ANGS a protezione dei Volontari impegnati in attività specialistiche rischiose.

Articolo 18

Convenzioni

Possono essere stipulate convenzioni particolari con le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane ed ogni altro Ente pubblico facente parte della struttura istituzionale.

Le convenzioni con le Regioni saranno firmate, per l' ANGS, dal Presidente Nazionale, quelle con le Province ed altri eventuali Enti sovra comunali, dai Coordinatori Regionali., previa concertazione con i Presidenti di Sezione ed i Referenti regionali interessati, quelle con i Comuni dai Presidenti di Sezione.

Nelle Regioni ove siano costituiti Coordinamenti tra Sezioni le convenzioni con le Regioni, previa espressa autorizzazione della Commissione Nazionale di P.C., potranno essere sottoscritte dai rappresentanti di detti Coordinamenti

Tutte le convenzioni, prima della loro firma, dovranno essere approvate dalla Commissione nazionale di P.C., dopo aver acquisito il parere dei legali dell' ANGS.

Articolo 19

Revoca della qualifica di Volontario di P.C.

La qualifica di Volontario di P.C. viene revocata dal Presidente sezionale per:

- rinuncia presentata per iscritto dal singolo Volontario al proprio Capo squadra;
- appartenenza ad altre organizzazioni di P.C. che comprometta la completa disponibilità del Volontario all'attività della sua Squadra;



Corrini Perano

- inidoneità fisica;
- raggiungimento dei limiti di età;
- ingiustificata mancata partecipazione a tre consecutive attività addestrative, o di impiego della sua Squadra;
- a seguito di provvedimenti disciplinari, anche non definitivi, di sospensione o radiazione, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'ANGS.

Tutte le revoche devono essere comunicate al Segretario nazionale per presa d'atto e per le relative incombenze burocratiche

Articolo 20

Disposizioni amministrative

La gestione finanziaria della Commissione nazionale di P.C. fa parte integrante del bilancio contabile dell'ANGS, con uno specifico capitolo di spesa. La gestione finanziaria delle Unità sezionali è di competenza delle Sezioni di appartenenza nel bilancio delle quali deve essere presente un apposito capitolo di spesa.

Articolo 21

Disposizioni generali

Per tutti gli argomenti a carattere associativo non espressamente trattati in questo Regolamento, si rimanda a quanto previsto dallo Statuto dell'ANGS Ed. 2016 e al relativo Regolamento di Attuazione dello Statuto Ed. 2017.

Articolo 22

Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento, approvato dal CDN, potrà essere modificato direttamente dal CDN stesso, su proposta del Presidente nazionale o della Commissione nazionale di P.C..

Articolo 23

Norme transitorie

Tutte le Sezioni, a premessa della creazione del nucleo o squadra di protezione civile, dovranno predisporre un "Regolamento sezionale di P.C." che tenga conto delle finalità del presente Regolamento nazionale e che non sia in contrasto con le disposizioni in esso contenute.

Le Sezioni dovranno sottoporre alla Commissione nazionale di P.C. il loro Regolamento già in essere o la bozza del nuovo e recepire le proposte di modifica prima dell'approvazione da parte dei rispettivi Consigli di Sezione.



Viviani / Povero

Fase transitoria: il presente regolamento trova attuazione secondo la seguente tempistica:

– **1^ fase, “di avvio”:**

- inizia all'avvio delle procedure di realizzazione di un nucleo o squadra di protezione civile nell'ambito delle Sezioni ANGS,
- si finalizza con la presentazione della domanda di iscrizione *all'elenco territoriale del volontariato della propria regione o provincia autonoma*. In alternativa, detta domanda può essere anche presentata al Comune di appartenenza qualora in sede locale emerga la possibilità di concorrere all'organizzazione di PROCIV comunale, come associazione di volontariato - ente del Terzo Settore in possesso di capacità spendibili nello specifico settore.

Alla ricezione da parte del Presidente Nazionale ANGS di una comunicazione formale dell'avvio delle suddette procedure, la Presidenza Nazionale ANGS inizia a monitorare lo sviluppo dell'iniziativa tramite il Consigliere Nazionale addetto alle attività sociali e alla Protezione Civile (Art. 23 dello Statuto Ed. 2016).

– **2^ fase, “di conseguimento dell'operatività a livello Sezione ANGS”.**

Una volta ottenuta l'iscrizione all' elenco territoriale del volontariato della propria regione o provincia autonoma, oppure all'elenco delle associazioni di volontariato del comune di residenza, il Presidente della Sezione che ha istituito la struttura di PROCIV compila, sottoscrive e invia al Presidente Nazionale, dando contemporanea informazione ai Vertici degli Organi Periferici ANGS, *l'Atto di autocertificazione della capacità operativa conseguita*, consistente in una relazione in cui deve essere specificato:

- nominativo del Granatiere socio referente di protezione civile ANGS (che costituisce elemento di connessione con l'organizzazione di PROCIV a livello regionale/locale);
- elenco nominativo del personale con indicazione di compiti e funzioni da assolvere in emergenza;
- elenco delle dotazioni, materiali e automezzi, dispositivi di protezione individuali, uniformi, con indicazione di matricole, targhe, e quant'altro utile all'identificazione per la realizzazione di una banca dati centrale;
- capacità operativa esprimibile, suddivisa per pacchetti di capacità delle aliquote o per mansioni dei singoli Granatieri soci (es.: pattugliamento e osservazione del territorio; osservazione antincendi boschivi; ricerca superstiti con ausilio di cani di ricerca e/o apparati di ascolto; addetto al computer /apparati trasmissivi in grado di operare all'interno delle strutture dell'organizzazione di PROCIV; squadra/e montaggio tende; nucleo/i allestimento impianti idrici/elettrici campali, ecc.);
- certificazione dei corsi svolti (antinfortunistica, utilizzazione di attrezzature, acquisizione di specifiche competenze, ecc.);
- eventuali attività addestrative, specificando se svolte in autonomia, nell'ambito dell'organizzazione di PROCIV territoriale o presso altre associazioni.
- dati identificativi della prevista assicurazione stipulata contro infortuni e danni a terzi.

A seguire, il Presidente Nazionale, di concerto con i Vertici ANGS d'area, accertato in base a tale Atto che l'assetto di protezione civile costituito abbia conseguito un grado di operatività



riservato

accettabile, o la *piena operatività*, quindi che sia *impiegabile dal Dipartimento della Protezione Civile, ancorché in sede locale, essendo anche dotato di autonomia operativa e logistica*, istituisce il *Nucleo di attivazione* della struttura descritta all'art. 11 del presente regolamento, impiegando allo scopo il Consigliere nazionale addetto alle attività sociali e alla Protezione Civile, unitamente alla Segreteria della Presidenza Nazionale, dove faranno capo le comunicazioni e risiederanno gli archivi, da tenersi in conformità al GRDP - ANGS. Tale nucleo ha la funzione di monitorare l'attività di protezione civile condotta nelle sedi periferiche ANGS, registrarne l'evoluzione, aggiornando costantemente il Presidente Nazionale e i membri del Consiglio Nazionale, e custodendo anche i dati di situazione relativi alle capacità esprimibili in ambito PROCIV, al fine di renderle disponibili, all'occorrenza, a livello nazionale in caso di emergenza.

– **3^a fase, “istituzione dell’organizzazione nazionale di protezione civile ANGS e istituzione della colonna PROCIV ANGS”.**

Allorquando si saranno create le condizioni per l'istituzione di una colonna di protezione civile a livello nazionale, per coordinamento delle Sezioni periferiche, sentito il parere del Consigliere Nazionale addetto PROCIV, previa valutazione e delibera da parte del Consiglio Nazionale e successiva ratifica dell'Assemblea Nazionale, il Presidente Nazionale:

- istituisce gli organi di cui all'articolo 11 del presente regolamento. Tale atto costituisce premessa necessaria per l'avvio della procedura di riconoscimento da parte del Dipartimento della Protezione Civile delle capacità operative conseguite da ANGS per il suo impiego in emergenza a livello nazionale e internazionale; nonché per la gestione delle attività correnti quali il concorso per l'acquisizione delle risorse a livello nazionale e la pianificazione ed esecuzione delle attività addestrative.
- inoltra al Dipartimento della Protezione Civile la richiesta di iscrizione dell'ANGS – colonna PROCIV all'elenco centrale.

La 3^a Fase si conclude con il riconoscimento da parte del Dipartimento della Protezione Civile dell'ANGS quale associazione di volontariato di protezione civile a livello nazionale.

La validazione della “Colonna nazionale” sotto il profilo dell'operatività, al fine della sua permanenza nell'ambito della PROCIV, sarà svolta secondo tempi e modalità da definire a cura della Presidenza nazionale, con disposizioni da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro nazionale.

Tutte le Sezioni dotate di Unità di P.C. dovranno predisporre un Regolamento sezionale di P.C. che tenga conto dello spirito e finalità del presente Regolamento nazionale e che non sia in contrasto con le disposizioni in esso contenute.

Le Sezioni dovranno sottoporre alla Commissione nazionale di P.C. il loro Regolamento già in essere o la bozza del nuovo e recepire le proposte di modifica prima dell'approvazione da parte dei rispettivi Consigli di Sezione.



Verano
Verano